CITTA' DI VENEZIA

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE
E CURE FAMILIARI

Approvato Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 67 del 9 agosto 2014

Aggiornato con deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 233 del 02 agosto 2016;
- n. 51 del 2 marzo 2021;
- n. 82 del 13 aprile 2023;
- n. 35 del 14 marzo 2024.

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento (pag. 1)
Art. 2 – Persone aventi titolo e condizioni di ammissibilità ai servizi (pag. 1)
Art. 3 - Piano di Assistenza Individuale e Patto di Assistenza (pag. 2)
Art. 4 - Prestazioni e servizi relativi all'Assistenza Tutelare (pag. 5)
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Tutelare (pag. 6)
Art. 6 - Iter procedurale per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Tutelare (pag. 6)
Art 7 - Buono Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare (pag. 6)
Art. 8 – Prestazioni aggiuntive al Buono Servizio (pag. 7)
Art. 9 – Prestazioni e servizi relativi alle Cure Familiari (pag. 7)
Art. 10 – Condizioni di ammissibilità per l'accesso alle prestazioni di Cure Familiari (pag. 8)
Art. 11 - Iter procedurale per l'accesso alle prestazioni di Cure Familiari (pag. 8)
Art. 12 - Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari (pag. 8)
Art. 13 - Predisposizione dei Buoni Servizi e loro utilizzo da parte dei beneficiari (pag. 9)
Art. 14 – Durata, rinuncia e revoca e sospensione dei Buoni Servizio (pag. 9)
Art. 15 – Liquidazione dei Buoni Servizio (pag. 10)
Art. 16 – Soggetti accreditati all'erogazione delle prestazioni di Assistenza Tutelare e Cure Familiari (pag. 10)
Art. 17 – Forme e strumenti di controllo (pag. 11)
Art. 18 – Coinvolgimento delle persone beneficiarie (pag. 11)
Art. 19 – Aggiornamento degli allegati al Regolamento delle prestazioni di Assistenza Tutelare e Cure Familiari (pag. 11)
Art. 20 – Entrata in vigore (pag. 11)
Art. 21 – Abrogazioni (pag. 12)
Art. 22 – Disposizione transitoria (pag. 12)

ALLEGATO A - Prestazioni e servizi relativi all'Assistenza Tutelare (pag. 13)
ALLEGATO B - Prestazioni e servizi relativi alle Cure Familiari (pag. 14)
ALLEGATO C - Scheda tecnica per l'erogazione del Buono Servizio Cure Familiari (pag. 15)
ALLEGATO D - Rappresentazione tabellare del Buono Servizio Cure Familiari (pag. 17)

Regolamento dei servizi di
Assistenza Tutelare e Cure Familiari

CAPO I
Disposizioni generali

ART. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'erogazione e la appropriata fruizione dei Buoni Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare e di Cure Familiari.

2. I servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari sono intesi quale intervento sociale unitario, anche integrato, secondo le necessità, con gli altri servizi del Comune di Venezia e con i servizi sanitari della Azienda ULSS 12 e viene attuato presso il domicilio, anche temporaneo, promuovendo il mantenimento ed il recupero di autonomia della persona.

3. Il conseguimento delle finalità del presente regolamento spetta al Comune di Venezia, Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza - Servizio Anziani e Servizio Disabili e Salute Mentale (di seguito denominati "Servizi competenti").

ART. 2 - Persone aventi titolo e condizioni di ammissibilità ai servizi

1. Hanno titolo per essere ammessi ai servizi di Assistenza Tutelare e di Cure Familiari i cittadini residenti o domiciliati (previa autorizzazione e impegno al rimborso da parte del Comune di residenza) nel territorio del Comune di Venezia che si trovino nelle sottoelencate condizioni come di seguito definite:

a) **persone anziane in grave perdita di autonomia**: persone con più di 65 anni di età in condizione di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente e persone in situazioni multiproblematiche, particolarmente deprivate o in condizione di cronicità, per le quali l'intervento deve caratterizzarsi per l'elevata integrazione tra professionisti, risorse e servizi;

b) **persone anziane fragili**: persone con più di 75 anni di età, con stato di salute (fisico, psichico e funzionale) instabile, complicato da situazioni ambientali (materiali e sociali), ad elevato rischio di evoluzione, destinate ad incidere pesantemente sulla qualità della vita della persona;

c) **persone disabili**: persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale certificata dai competenti organi sanitari, stabilizzata o progressiva, anche temporanea, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare rischio di emarginazione;

d) **persone con problemi di salute mentale**: persone, in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda ULSS 12, che a causa di una malattia mentale acuta o persistente abbiano perduto transitoriamente le abilità sociali necessarie a vivere in totale autosufficienza;

e) **persone con problemi oncologici**: persone affette da malattie tumorali in stato avanzato poste in carico al Servizio ODO - Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica dal nucleo di coordinamento della Rete di Cure Palliative dell'Azienda ULSS 12 Veneziana.

2. I cittadini di cui al comma 1, fatta eccezione per le persone di cui al punto e), sono ammessi ai servizi di cui al presente regolamento in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata "DSU") dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato "ISEE"). Il valore dell'ISEE costituisce requisito di accesso secondo i parametri indicati negli articoli 5 e 10.

ART. 3 - Piano di Assistenza Individuale e Patto di Assistenza

1. Il Piano di Assistenza Individuale (di seguito denominato "PAI") muove dalla conoscenza dello stato della persona da assistere acquisita dai Servizi competenti nella fase valutativa e consente di riconoscere e sostenere le sue competenze e finalizzare l'azione sul loro mantenimento, promuovendo quelle dimensioni suscettibili di miglioramento attraverso l'erogazione di servizi di Assistenza Tutelare e/o Cure Familiari, laddove se ne riscontrino i requisiti.

2. Il PAI esplicita la strategia di sostegno elaborata e condivisa con il beneficiario, e/o con chi se ne prende cura, ed individua quali interventi verranno riconosciuti / realizzati e con quale frequenza.

3. Il PAI deve indicare:

a) gli obiettivi da raggiungere;

b) la tipologia delle prestazioni da erogare e le professionalità che le eseguiranno e la loro frequenza nelle varie combinazioni possibili, compresa l'indicazione se diurni, serali e festivi;

c) la durata temporale complessiva dell'intervento;

d) i tempi e le modalità di verifica;

e) per l'assistenza tutelare, il numero degli operatori per accesso;

f) il valore economico delle prestazioni proposte.

4. La stesura del PAI comporta il coinvolgimento della famiglia della persona beneficiaria, o di chi se ne prende cura, nella scelta degli obiettivi e dei risultati attesi da perseguire con le risorse assegnate.

5. Il PAI concordato con la persona beneficiaria e/o con la sua persona di riferimento dà luogo alla formulazione del Patto di Assistenza (di seguito denominato "Patto") che contiene il progetto di intervento, definisce l'utilizzo integrato delle risorse, i risultati attesi, i tempi di durata e di verifica nonché i reciproci impegni. Copia del Patto viene rilasciata al beneficiario o alla persona di riferimento. Sono ammesse modifiche del PAI per sopravvenute esigenze con conseguenti variazioni del Patto.

6. La persona beneficiaria e/o la persona di riferimento sono corresponsabili del programma d'intervento contenuto nel Patto e, nel corso dell'intervento, dovranno segnalare ai Servizi competenti del Comune di Venezia ogni elemento di criticità.

7. Per l'assunzione dei provvedimenti di modifica, sospensione e revoca del Buono Servizio la persona beneficiaria e/o la persona di riferimento si impegnano a comunicare

ai Servizi competenti e al soggetto prescelto per l'erogazione delle prestazioni le variazioni intervenute rispetto a:

a) l'ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo;
b) i periodi di ricovero temporaneo in struttura residenziale e ospedaliero;
c) le variazioni rilevanti e stabili del livello di autonomia, per le persone anziane attraverso la presentazione di una nuova Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e Anziane (di seguito denominata "S.Va.M.A.");
d) il cambiamento di residenza o di domicilio;
e) il cambiamento della persona di riferimento;
f) il decesso.

8. Il Patto viene sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente, dall'Assistente Sociale e dal beneficiario o dalla sua persona di riferimento.

9. Le prestazioni di Assistenza Tutelare e Cure Familiari, ricomprese nel Patto, sono svolte a domicilio della persona. I servizi sono resi abitualmente dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato e nei giorni festivi dalle 7.00 alle 14.00. Nelle rimanenti fasce orarie dei giorni feriali e festivi hanno carattere di straordinarietà.

CAPO II

Oggetto e modalità di accesso/erogazione a servizi

Sezione I

Servizio di Assistenza Tutelare

ART. 4 - Prestazioni e servizi relativi all'Assistenza Tutelare

1. Il servizio di Assistenza Tutelare ha carattere socio assistenziale ed è finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle capacità/potenzialità che permettono alla persona non autosufficiente di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

2. Il servizio di Assistenza Tutelare prevede prestazioni di aiuto e sostegno alla persona fornite da personale qualificato e articolate secondo la tabella A in allegato al presente Regolamento.

3. Sono preposti al servizio di Assistenza Tutelare operatori che hanno conseguito specifico titolo formativo professionale di Operatore Socio Sanitario, in base ai corsi biennali o ai corsi di aggiornamento organizzati/autorizzati dalla Regione del Veneto o equipollente se di altre regioni o stati europei.

4. Gli operatori di cui al comma 3 svolgono un'attività indirizzata a soddisfare, in un contesto sociale, i bisogni primari della persona favorendo il benessere e l'autonomia della persona stessa.

ART. 5 - Condizioni di ammissibilità per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Tutelare

1. Il limite ISEE per poter accedere alle prestazioni di Assistenza Tutelare è fissato a € 25.000,00=.

ART. 6 - Iter procedurale per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Tutelare

1. La domanda per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Tutelare va presentata su apposita modulistica reperibile presso gli Sportelli Unici Integrati Distrettuali o nel sito web del Comune di Venezia. La domanda, indirizzata ai Servizi competenti, corredata dalla DSU dell'ISEE e dell'informativa della privacy, può essere inviata a mezzo posta o consegnata presso gli Uffici Protocollo del Comune o presso lo Sportello Unico Integrato Distrettuale.

2. La domanda può essere presentata anche d'ufficio da parte dei Servizi competenti e da parte dei Servizi Sociali e/o socio sanitari dell'Azienda ULSS.

3. Nei casi di cui all'articolo 2 lett. a) e b), la domanda deve essere corredata anche dalla S.Va.M.A. redatta non oltre un anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.

4. Nei casi di dimissioni ospedaliere protette e di situazioni di emergenza, la DSU dell'ISEE, l'informativa della privacy e la S.Va.M.A. devono essere presentate entro trenta giorni dall'erogazione delle prestazioni, derogabili su motivata relazione dei Servizi competenti.

5. A fronte della domanda presentata, i Servizi competenti comunicano al richiedente, in forma scritta e nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi, l'esito dell'istruttoria, con esplicitazione delle motivazioni in caso di non accoglimento.

6. Per le domande in possesso dei requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, gli Assistenti Sociali dei Servizi competenti formulano la proposta del PAI come meglio specificato nell'articolo 3 del presente Regolamento.

7. Le domande ammesse sono inserite in una graduatoria unica in ordine di data di presentazione, che potrà essere derogata solo per situazioni di emergenza previa relazione motivata dei Servizi competenti.

8. Sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione nel bilancio dell'Amministrazione Comunale, i Servizi competenti dispongono il rilascio del Buono Servizio di cui all'articolo 7.

ART. 7 - Buono Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare

1. Il Buono Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare è il titolo rilasciato dai Servizi competenti, sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione nel bilancio dell'Amministrazione Comunale, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni socio assistenziali, di cui all'allegato A del presente Regolamento.

2. Il Buono Servizio può essere utilizzato presso i soggetti gestori di Centri Servizi per persone non autosufficienti così come definiti dalla normativa regionale, in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2010, n. 2082 "Approvazione del Documento di indirizzo Regionale di cui alla DGR n. 157 del 26 gennaio 2010, allegato A,

e del documento recante: "Indicazioni per la presentazione del documento: "Piano di Zona 2011/2015" che indica nei Centri Servizi per persone non autosufficienti luoghi di erogazione di servizi articolati su più livelli di complessità: non solo forme di risposta ai bisogni di tipo residenziale e semiresidenziale ma anche azioni di supporto alla domiciliarietà al fine di evitare ricoveri impropri. Allo scopo sarà istituito, attraverso apposito bando predisposto dalla Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia, un albo dei soggetti accreditati a cui gli aventi diritto potranno rivolgersi per l'acquisto delle prestazioni di Assistenza Tutelare.

3. Il Buono Servizio per le prestazioni di Assistenza Tutelare è compatibile con i benefici regionali relativi alle impegnative di cura domiciliare (DGR 1338/2013).

4. Il Buono Servizio deve indicare:

a) i dati anagrafici della persona beneficiaria e le generalità del familiare o di altra persona di riferimento;

b) parte sintetica del PAI;

c) parte sintetica del Patto;

d) la tipologia delle prestazioni con precisazione della relativa frequenza e del numero di operatori necessari;

e) il valore economico complessivo delle prestazioni;

f) la scelta del soggetto accreditato espressa dal richiedente;

g) la sua durata temporale.

ART. 8 - Prestazioni aggiuntive al Buono Servizio

1. La persona beneficiaria può richiedere al soggetto accreditato ulteriori prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle autorizzate con il Buono Servizio, i cui costi restano a totale carico del beneficiario.

2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, qualora corrispondano alle prestazioni di cui all'allegato A del presente Regolamento, devono essere erogate alle medesime condizioni economiche ivi previste.

Sezione II

Servizio per le Cure Familiari

ART. 9 - Prestazioni e servizi relativi alle Cure Familiari

1. Il servizio di Cure Familiari è finalizzato a supportare la permanenza presso il domicilio delle persone in situazione di fragilità o per le quali è necessario migliorare il contesto ambientale di vita, che può rendersi necessario anche per avviare un intervento di assistenza tutelare.

2. Il servizio di Cure Familiari prevede prestazioni fornite alla persona da personale non necessariamente qualificato (ad es. assistenti familiari) e articolate secondo la tabella B in allegato al presente Regolamento.

ART. 10 - Condizioni di ammissibilità per l'accesso alle prestazioni di Cure Familiari.

1. Il limite ISEE per accedere alle prestazioni di Cure Familiari è quello fissato dalla Regione Veneto di anno in anno per le impegnative di cura domiciliare di basso bisogno assistenziale (ICDb) ai sensi della DGR 1338/2013 e successive integrazioni.

ART. 11 - Iter procedurale per l'accesso alle prestazioni di Cure Familiari

1. L'accesso alle prestazioni inerenti alle Cure Familiari avviene su esclusiva proposta degli Assistenti Sociali afferenti ai Servizi competenti.

2. La persona interessata è tenuta a presentare la DSU dell'ISEE e l'informativa della privacy.

3. Per le situazioni che rispettano il requisito di accesso di cui all'articolo 10, gli Assistenti Sociali dei Servizi competenti formulano la proposta del PAI come meglio specificato nell'articolo 3 del presente Regolamento.

4. Sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione nel bilancio dell'Amministrazione Comunale, i Servizi competenti dispongono il rilascio del Buono Servizio di cui all'articolo 12.

ART. 12 - Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari

1. Il Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari è il titolo, rilasciato dai Servizi competenti sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione nel bilancio dell'Amministrazione Comunale, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni di cui all'allegato B del presente Regolamento.

2. Il Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari può essere utilizzato avvalendosi di soggetti accreditati dall'Amministrazione Comunale, oppure avvalendosi di assistenti familiari secondo la normativa vigente a livello nazionale. Allo scopo sarà istituito, attraverso apposito bando predisposto dalla Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia, un albo degli enti accreditati a cui gli aventi diritto potranno rivolgersi per l'acquisto delle prestazioni di Cure Familiari.

3. Esclusivamente per le persone che non sono in grado di provvedervi in maniera autonoma, anche per mancanza di rete parentale e amicale, gli assistenti sociali dei Servizi competenti supportano i cittadini nell'espletamento delle attività di cui al comma 2.

4. La quantificazione del Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari avviene attraverso la scheda di valutazione (tabella C in allegato), compilata dagli Assistenti Sociali dei Servizi competenti, relativa alla condizione di bisogno della persona e alla situazione del suo contesto di vita. Il punteggio derivante dalla scheda di valutazione, riparametrato su base 100, viene correlato all'ISEE individuando l'entità del Buono Servizio mensile. L'allegato D del presente Regolamento riporta la rappresentazione tabellare del Buono Servizio mensile per fasce di punteggio e di ISEE.

5. Il Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari è incompatibile con i benefici regionali relativi alle impegnative di cura domiciliare (DGR 1338/2013).

6. Il Buono Servizio per le prestazioni di Cure Familiari deve indicare:

a) i dati anagrafici della persona beneficiaria e le generalità del familiare o di altra persona di riferimento;

b) parte sintetica del PAI;

c) parte sintetica del Patto;

d) la tipologia delle prestazioni con precisazione della relativa frequenza;

e) il valore del Buono Servizio;

f) il soggetto accreditato individuato dal beneficiario o dalla persona di riferimento per l'erogazione delle prestazioni;

g) la sua durata temporale.

7. Con riferimento alle persone di cui all'art. 2 che si trovino in situazione di particolare gravità, per favorire e salvaguardare la continuità del loro progetto assistenziale, su indicazione motivata dei Servizi compenti, è possibile rilasciare il Buono Servizio per le Cure Familiari anche in misura superiore al tetto massimo previsto all'allegato D del presente Regolamento, ciò anche in deroga alle condizioni per l'accesso di cui all'art. 10 e all'incompatibilità con i benefici regionali relativi alle impegnative di cura domiciliare di cui al precedente comma 5.

CAPO III

Attività connesse all'erogazione dei Servizi

ART. 13 - Predisposizione dei Buoni Servizi e loro utilizzo da parte dei beneficiari

1. I Buoni Servizi di cui agli articoli 7 e 12 vengono redatti in tre copie e vengono sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Una copia viene trattenuta presso il Servizio competente, una copia viene consegnata al beneficiario o alla sua persona di riferimento e una viene trasmessa al soggetto accreditato scelto dal beneficiario per l'erogazione delle prestazioni, qualora individuato.

2. La persona beneficiaria ha diritto di ricevere dal soggetto accreditato prescelto le prestazioni ricomprese e valorizzate nel Buono Servizio.

3. A cura dei Servizi competenti sono fornite alla persona beneficiaria e/o alla sua persona di riferimento tutte le informazioni necessarie per l'attivazione delle prestazioni ricomprese nel Buono Servizio e per scegliere il soggetto, erogatore delle prestazioni, tra quelli accreditati.

ART. 14 - Durata, rinuncia e revoca e sospensione dei Buoni Servizio

1. I Buoni Servizi di cui agli articoli 7 e 12 devono essere utilizzati entro 3 mesi dalla loro emissione; scaduto detto termine gli stessi diventano inutilizzabili.

2. La persona beneficiaria può rinunciare al Buono Servizio prima della naturale scadenza.

3. I Buoni Servizi possono essere revocati o sospesi dai Servizi competenti al venir meno delle condizioni concordate nel Patto.

4. Il beneficiario o la persona di riferimento può, per motivi di inadeguatezza della prestazione, informare i Servizi competenti e individuare un nuovo prestatore tra i soggetti accreditati.

ART. 15 - Liquidazione dei Buoni Servizio

1. I soggetti accreditati trasmettono mensilmente ai Servizi competenti la documentazione attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni, sottoscritta dal beneficiario o dalla persona di riferimento e corredata dalle fatture intestate ai beneficiari dei Buoni Servizio.

2. Relativamente alle prestazioni di Cure Familiari, ed esclusivamente nel caso in cui il beneficiario si avvalga di assistenti familiari secondo la normativa vigente a livello nazionale, lo stesso o la persona di riferimento trasmette mensilmente ai Servizi competenti la documentazione comprovante il pagamento delle prestazioni e dei relativi oneri previdenziali.

3. I Servizi competenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni erogate, di cui ai commi precedenti, provvedono alla liquidazione dei Buoni Servizio ai soggetti accreditati o al beneficiario stesso, qualora si avvalga direttamente di assistenti familiari secondo la normativa vigente a livello nazionale.

ART. 16 - Soggetti accreditati all'erogazione delle prestazioni di Assistenza Tutelare e Cure Familiari

1. L'Amministrazione comunale provvede all'accreditamento dei soggetti presso i quali il cittadino può richiedere l'erogazione degli interventi di cui ai Buoni Servizio attraverso la formazione dei seguenti Albi riservati ai soggetti di seguito indicati:

a) Albo dei soggetti pubblici o privati accreditati per l'erogazione di prestazioni di Assistenza Tutelare: riservato ai soggetti gestori di Centri Servizi per persone non autosufficienti così come definiti dalla normativa regionale (LR 22/2002, DGR 464/2006, DGR 84/2007, DGR 2082/2010) che offrono prestazioni di tipo residenziale e semiresidenziale quali azioni di supporto alla domiciliarietà;

b) Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni di Cure Familiari: riservato a soggetti pubblici o privati che presentano requisiti di garanzia della qualità delle prestazioni.

2. Ai fini della formazione degli Albi dei soggetti accreditati di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione di appositi bandi che indicano le condizioni e i requisiti per l'iscrizione agli Albi medesimi.

3. Gli Albi dei soggetti accreditati hanno validità di 3 anni durante i quali, alle condizioni stabilite dai bandi, possono essere iscritti nuovi soggetti.

4. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione determina la cancellazione del soggetto dal relativo Albo.

5. Il cittadino può scegliere l'erogazione degli interventi di cui ai Buoni Servizio, liberamente da uno dei soggetti accreditati agli Albi di cui al comma 1.

ART. 17 - Forme e strumenti di controllo

1. I Servizi competenti garantiscono il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche periodiche, dell'andamento dei servizi e del livello qualitativo delle prestazioni assistenziali rese dai soggetti accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti "accreditati" mantengano il possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento, anche ai fini di cui all'art. 16, comma 4.

2. Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del PAI e del Patto.

3. I Servizi competenti sono tenuti ad organizzare un sistema di comunicazione telematica che raccolga le segnalazioni dei beneficiari o delle persone di riferimento sulla qualità, puntualità e completezza della prestazione, al fine di procedere tempestivamente a controlli della qualità della prestazione fornita e mirati a migliorare il servizio e prevenire i disservizi.

ART. 18 - Coinvolgimento delle persone beneficiarie

1. I Servizi competenti sono tenuti ad organizzare, almeno una volta all'anno, forme di coinvolgimento delle persone beneficiarie e/o delle persone di riferimento per la verifica della qualità del servizio attraverso indagini quantitative (somministrazione, diretta o telefonica, di questionari) o indagini qualitative (focus group, interviste a osservatori privilegiati, ecc.).

2. La Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza predispone entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione dettagliata sull'andamento del servizio e sul grado di soddisfazione da parte dell'utenza da presentare al Consiglio Comunale.

CAPO IV

Disposizioni Finali

ART. 19 - Aggiornamento degli allegati al Regolamento delle prestazioni di Assistenza Tutelare e Cure Familiari

1. La Giunta Comunale ha facoltà di aggiornare la descrizione e i valori economici delle prestazioni di Assistenza Tutelare di cui all'allegato A al presente Regolamento per tenere conto delle eventuali variazioni del costo delle prestazioni.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di aggiornare la descrizione delle prestazioni di Cure Familiari di cui all'allegato B al presente Regolamento e i valori economici minimo e massimo dei Buoni Servizio così come indicati nell'allegato D al presente Regolamento.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto al successivo articolo 22.

ART. 21 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari aventi contenuto incompatibile e, in particolare, il "Regolamento del Servizio di assistenza tutelare e cure familiari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 9/10 maggio 2011 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 26 settembre 2011 e il "Regolamento di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2 aprile 2012.

ART. 22 - Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, per consentire l'avvio dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari secondo le nuove modalità e per assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni, le norme del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di scadenza del contratto d'appalto attualmente in essere o dalla scadenza di eventuale sua proroga.

2. I Servizi competenti sono autorizzati ad avviare fin da subito i procedimenti relativi all'acquisizione della documentazione e degli atti indispensabili per l'accesso al servizio, alla quantificazione delle prestazioni ed ogni altro adempimento necessario e/o ritenuto utile.

ALLEGATO A–Prestazioni e servizi relativi all'Assistenza Tutelare

PRESTAZIONI	Valore economico della prestazione
ALZATA	
Alzata di bassa complessità (1oss)	4,00€
Alzata di bassa complessità (2oss)	4,00€
Alzata di media complessità (2oss)	8,00€
Alzata di elevata complessità (2oss)	12,00€
CURA DELLA PERSONA	
Igiene del busto di bassa complessità (1oss)	4,00€
Igiene del busto di media complessità (2oss)	8,00€
Igiene intima di bassa complessità (1oss)	6,00€
Igiene intima di bassa complessità (2oss)	12,00€
Igiene intima di media complessità (2oss)	16,00€
Igiene intima di elevata complessità (2oss)	24,00€
Igiene dei capelli/barba di bassa complessità (1oss)	4,00€
Igiene dei capelli/barba di media complessità (2oss)	8,00€
Igiene dei piedi di bassa complessità (1oss)	4,00€
Igiene dei piedi di media complessità (2oss)	4,00€
BAGNO/IGIENE COMPLETA	
Bagno/igiene(1oss)	12,00€
Bagno/igiene completa di bassa complessità (1oss)	16,00€
Bagno/igiene completa di bassa complessità (2oss)	16,00€
Bagno/igiene completa di media complessità (2oss)	24,00€
Bagno/igiene completa di elevata complessità (2oss)	32,00€
VESTIZIONE	
Vestizione di bassa complessità (1oss)	4,00€
Vestizione di bassa complessità (2oss)	4,00€
Vestizione media complessità (1oss)	6,00€
Vestizione elevata complessità (2oss)	8,00€
Applicazione protesi tutori ausili (1oss)	4,00€
Applicazione protesi tutori ausili (2oss)	4,00€
RIMESSA A LETTO	
Rimessa aletto di bassa complessità (1oss)	4,00€
Rimessa a letto di bassa complessità (2oss)	4,00€
Rimessa a letto di media complessità (2oss)	8,00€
Rimessa a letto di elevata complessità (2oss)	12,00€
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA RELAZIONE	
Sostegno e promozione della relazione di bassa complessità (1oss)	12,00€
Sostegno e promozione della relazione di media complessità (1oss)	24,00€
Sostegno e promozione della relazione di elevata complessità (1oss)	36,00€
CONTROLLI	
Controllo supervisione assunzione farmaci (1oss)	4,00€
Controllo supervisione assunzione farmaci (2oss)	4,00€
Controllo supervisione dell'alimentazione (1oss)	12,00€
Controllo supervisione dell'alimentazione (2oss)	12,00€
Deambulazione assistita all'interno dell'abitazione (1oss)	6,00€
Deambulazione assistita per accompagnamento scuola/centri diurni/visite mediche(1 oss)	12,00€
Mobilizzazione di bassa complessità (2oss)	4,00€
Mobilizzazione di elevata complessità (2oss)	8,00€
ALTRE PRESTAZIONI	
Interventi AVAPO di bassa complessità (2oss)	24,00€
Interventi AVAPO di elevata complessità (2oss)	48,00€
Ripristino condizioni ambientali per l'assistibilità	48,00€

ALLEGATO B - Prestazioni e servizi relativi alle Cure Familiari

PRESTAZIONI
ATTIVITA' DEL QUOTIDIANO
Compagnia
Accompagnamento esterno
Disbrigo pratiche
Acquisti
Supervisione e supporto per la cura di sè
Preparazione colazione/ pasto
Aiuto nell'assunzione colazione/pasto
CURA DELLA CASA
Igiene ambientale ordinaria
Lavaggio e/o riordino della biancheria
Lavori di piccola manutenzione
Igiene ambientale straordinaria
Piccoli traslochi

ALLEGATO C - Scheda tecnica per l'erogazione del Buono Servizio Cure Familiari.

BISOGNO: Elementi per la costruzione del progetto assistenziale finalizzato a prendersi cura della persona in perdita di autonomia e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

Variabile		
Camminare	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Salire e scendere le scale	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Chinarsi	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Alzarsi dal letto	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Alzarsi dalla sedia	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Vestirsi da solo	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Farsi il bagno o la doccia da solo	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Lavarsi mani e viso da solo	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Mangiare anche tagliando il cibo da solo	Si, senza difficoltà	0
	Si, con qualche difficoltà	1
	Si, con molta difficoltà	2
	No, non è in grado	3
Incontinenza	No	1
	Sì	2
Confinamento individuale	Non esiste	0
	Oggettivo/Soggettivo superabile	1
	Oggettivo/Soggettivo non superabile	2

Segue ALLEGATO C - Scheda tecnica per l'erogazione del Buono Servizio Cure Familiari.

CONTESTO: Elementi per la costruzione del progetto assistenziale finalizzato a prendersi cura della persona anziana fragile

Variabile	Modalità	Peso
Reddito	Reddito netto mensile, escluso affitto, pari o superiore a Euro 1.210,00	0
	Reddito netto mensile, escluso affitto, da Euro 990,00 a 1.209,00.	1
	Reddito netto mensile, escluso affitto, da Euro 605.00 a 989,00.	2
	Reddito netto mensile, escluso affitto, pari o inferiore alla pensione minima INPS (attualmente circa Euro 605,00).	3
Gestione della quotidianità	Persona in grado di provvedere direttamente o di organizzare la gestione dell'alloggio (pulizia e manutenzione dell'alloggio) e le attività di segretariato (pagamento utenze, ritiro della pensione, rapporti con gli uffici).	0
	Persona in grado parzialmente di provvedere direttamente o di organizzare la gestione dell'alloggio (pulizia e manutenzione dell'alloggio) e le attività di segretariato (pagamento utenze, ritiro della pensione, rapporti con gli uffici).	1
	Persona non in grado di provvedere direttamente o di organizzare la gestione dell'alloggio (pulizia e manutenzione dell'alloggio) e le attività di segretariato (pagamento utenze, ritiro della pensione, rapporti con gli uffici), ma collaborante nel delegare a terzi tali funzioni.	2
	Persona non in grado di provvedere direttamente o di organizzare la gestione dell'alloggio (pulizia e manutenzione dell'alloggio) e le attività di segretariato (pagamento utenze, ritiro della pensione, rapporti con gli uffici), e non collaborante nel delegare a terzi tali funzioni.	3
Rete di riferimento (risorsa)	Rete idonea ; collaborante, puntuale.	0
	Rete idonea ma in difficoltà per motivi logistici, lavorativi e personali.	1
	Rete parzialmente idonea; presente solo in parte e non idonea per alcuni aspetti di tutela; oppure costituita esclusivamente da volontari.	2
	Rete non idonea : assente .	3
Rete di riferimento (limite)	Rete non idonea : dannosa .	3
	Rete parzialmente idonea; presente solo in parte e non idonea per alcuni aspetti di tutela; oppure costituita esclusivamente da volontari .	2
	Rete idonea ma in difficoltà per motivi logistici, lavorativi e personali.	1
	Rete idonea ; collaborante, puntuale.	0
Idoneità dell'abitazione	Abitazione idonea; priva di barriere architettoniche e in condizioni strutturali soddisfacenti.	0
	Abitazione non del tutto idonea; idonea sotto il profilo degli spazi interni ma con forte presenza di barriere architettoniche esterne.	1
	Abitazione parzialmente idonea; soddisfacente sotto il profilo delle condizioni strutturali, però con spazi interni assolutamente inadeguati e con barriere architettoniche interne ed esterne.	2
	Abitazione non idonea; fatiscente; o oggetto di sfratto esecutivo.	3
Collocazione nel territorio	Abitazione servita; collocata in posizione favorevole rispetto a servizi/esercizi commerciali/mezzi.	0
	Abitazione servita solo in parte: sono presenti solo alcuni servizi/esercizi commerciali/mezzi.	1
	Abitazione servita solo in parte sono presenti solo alcuni servizi/esercizi commerciali/mezzi con problematiche di accessibilità (esempio presenza di ponti).	2
	Abitazione isolata ; distante da qualunque tipo di servizio/esercizio commerciale/mezzo	3

ALLEGATO D - Rappresentazione tabellare del Buono Servizio Cure Familiari.

Fasce ISEE/Punteggio	100	da 95 a 99	da 90 a 94	da 85 a 89	da 80 a 84	da 75 a 79	da 70 a 74	da 65 a 69	da 60 a 64	da 55 a 59	da 50 a 54	da 45 a 49	da 40 a 44	da 35 a 39
da € 0 a € 6524,57	€ 520,00	€ 510,00	€ 490,00	€ 470,00	€ 450,00	€ 430,00	€ 410,00	€ 390,00	€ 370,00	€ 350,00	€ 330,00	€ 310,00	€ 290,00	€ 270,00
da € 6524,58 a € 7060,12	€ 500,00	€ 491,00	€ 472,00	€ 453,00	€ 434,00	€ 414,00	€ 395,00	€ 376,00	€ 356,00	€ 337,00	€ 318,00	€ 299,00	€ 279,00	€ 260,00
da € 7060,13 a € 7595,67	€ 480,00	€ 473,00	€ 454,00	€ 436,00	€ 417,00	€ 399,00	€ 380,00	€ 361,00	€ 343,00	€ 324,00	€ 306,00	€ 287,00	€ 269,00	€ 250,00
da € 7595,68 a € 8131,22	€ 460,00	€ 454,00	€ 436,00	€ 418,00	€ 401,00	€ 383,00	€ 365,00	€ 347,00	€ 329,00	€ 312,00	€ 294,00	€ 276,00	€ 258,00	€ 240,00
da € 8131,23 a € 8666,77	€ 440,00	€ 435,00	€ 418,00	€ 401,00	€ 384,00	€ 367,00	€ 350,00	€ 333,00	€ 316,00	€ 299,00	€ 282,00	€ 265,00	€ 248,00	€ 231,00
da € 8666,78 a € 9202,31	€ 422,00	€ 417,00	€ 400,00	€ 384,00	€ 368,00	€ 351,00	€ 335,00	€ 319,00	€ 302,00	€ 286,00	€ 270,00	€ 253,00	€ 237,00	€ 221,00
da € 9202,32 a € 9737,86	€ 403,00	€ 398,00	€ 382,00	€ 367,00	€ 351,00	€ 336,00	€ 320,00	€ 304,00	€ 289,00	€ 273,00	€ 258,00	€ 242,00	€ 226,00	€ 211,00
da € 9737,87 a € 10273,41	€ 384,00	€ 379,00	€ 365,00	€ 350,00	€ 335,00	€ 320,00	€ 305,00	€ 290,00	€ 275,00	€ 260,00	€ 246,00	€ 231,00	€ 216,00	€ 201,00
da € 10273,42 a € 10808,96	€ 366,00	€ 361,00	€ 347,00	€ 333,00	€ 318,00	€ 304,00	€ 290,00	€ 276,00	€ 262,00	€ 248,00	€ 233,00	€ 219,00	€ 205,00	€ 191,00
da € 10808,97 a € 11344,51	€ 347,00	€ 342,00	€ 329,00	€ 315,00	€ 302,00	€ 288,00	€ 275,00	€ 262,00	€ 248,00	€ 235,00	€ 221,00	€ 208,00	€ 195,00	€ 181,00
da € 11344,52 a € 11880,06	€ 329,00	€ 324,00	€ 311,00	€ 298,00	€ 285,00	€ 273,00	€ 260,00	€ 247,00	€ 235,00	€ 222,00	€ 209,00	€ 197,00	€ 184,00	€ 171,00
da € 11880,07 a € 12415,61	€ 310,00	€ 305,00	€ 293,00	€ 281,00	€ 269,00	€ 257,00	€ 245,00	€ 233,00	€ 221,00	€ 209,00	€ 197,00	€ 185,00	€ 173,00	€ 161,00
da € 12415,62 a € 12951,16	€ 291,00	€ 286,00	€ 275,00	€ 264,00	€ 253,00	€ 241,00	€ 230,00	€ 219,00	€ 208,00	€ 196,00	€ 185,00	€ 174,00	€ 163,00	€ 152,00
da € 12951,17 a € 13486,71	€ 273,00	€ 268,00	€ 257,00	€ 247,00	€ 236,00	€ 226,00	€ 215,00	€ 205,00	€ 194,00	€ 184,00	€ 173,00	€ 163,00	€ 152,00	€ 142,00
da € 13486,72 a € 14022,26	€ 254,00	€ 249,00	€ 239,00	€ 229,00	€ 220,00	€ 210,00	€ 200,00	€ 190,00	€ 181,00	€ 171,00	€ 161,00	€ 151,00	€ 142,00	€ 132,00
da € 14022,27 a € 14557,8	€ 235,00	€ 230,00	€ 221,00	€ 212,00	€ 203,00	€ 194,00	€ 185,00	€ 176,00	€ 167,00	€ 158,00	€ 149,00	€ 140,00	€ 131,00	€ 122,00
da € 14557,81 a € 15093,35	€ 217,00	€ 212,00	€ 203,00	€ 195,00	€ 187,00	€ 178,00	€ 170,00	€ 162,00	€ 154,00	€ 145,00	€ 137,00	€ 129,00	€ 120,00	€ 112,00
da € 15093,36 a € 15628,9	€ 198,00	€ 193,00	€ 185,00	€ 178,00	€ 170,00	€ 163,00	€ 155,00	€ 148,00	€ 140,00	€ 132,00	€ 125,00	€ 117,00	€ 110,00	€ 102,00
da € 15628,91 a € 16164,45	€ 179,00	€ 174,00	€ 167,00	€ 161,00	€ 154,00	€ 147,00	€ 140,00	€ 133,00	€ 126,00	€ 120,00	€ 113,00	€ 106,00	€ 99,00	€ 92,00
da € 16164,46 a € 16700,00	€ 140,00	€ 137,00	€ 132,00	€ 127,00	€ 121,00	€ 116,00	€ 110,00	€ 105,00	€ 100,00	€ 94,00	€ 89,00	€ 83,00	€ 78,00	€ 73,00